

(N. 649)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, emanato in forza della legge di delega 13 luglio 1965, n. 891, prevede e disciplina l'assegnazione all'estero del personale dello Stato, attribuendo ad una Commissione l'accertamento dei requisiti richiesti.

La lunga esperienza dal 1967 ad oggi ha chiaramente messo in evidenza quanto sia difficile, per non dire impossibile, che venga pienamente osservato, in sede di svolgimento dei colloqui, il disposto dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica per la parte che si riferisce alla composizione della Commissione, la quale deve essere presieduta dal Direttore generale per

la cooperazione culturale scientifica e tecnica o, in sua assenza, dal Vice direttore generale.

Trattandosi di operazioni di esame che hanno lunga durata, a causa del notevole numero di candidati e della diversità di accertamenti da operare in rapporto alle diverse funzioni che il personale direttivo e docente eserciterà all'estero, non è pensabile che un funzionario, che quotidianamente è tenuto ad assolvere compiti di molto impegno e di grave responsabilità, possa presenziare a tutte le operazioni di esame.

Vero è che, come si è già detto, in base alla citata normativa, « in caso di assenza »

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Direttore generale, la Commissione può essere presieduta dal suo Vice direttore e che il decreto interministeriale 10 aprile 1978, emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, all'ipotesi dell'assenza ha assimilato quella dell'impedimento del Direttore generale di guisa che il Presidente titolare della Commissione possa essere sostituito anche se presente in sede, ma sia momentaneamente impedito dal presenziare ai lavori. E tuttavia, pur con tale possibilità di avvicendamento, le difficoltà sopraindicate non hanno cessato di manifestarsi, in considerazione dei gravosi impegni d'ufficio

che incombono anche al Vice direttore generale.

Sulla base di tali considerazioni sembra opportuno prevedere l'utilizzazione per la Presidenza anche di un altro funzionario di fiducia del Direttore generale, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2^a classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta dello stesso Direttore generale della DGCCST.

La possibilità di un maggior avvicendamento nella Presidenza consentirà una maggiore speditezza dei lavori della Commissione, eliminando ogni pericolo di pregiudizio al funzionamento degli uffici del Ministero.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole « o, in sua assenza, dal vice direttore generale » sono aggiunte le altre: « o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2^a classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, ».